

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2020/721 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75ª sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102ª sessione per quanto riguarda l'adozione di modifiche delle regole 2, 14 e 8 e delle appendici I e VI dell'annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità e della risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a proteggere l'ambiente marino e la salute umana e a migliorare la sicurezza della navigazione in mare.
- (2) Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale («IMO»), in occasione della sua 75ª sessione («MEPC 75»), dovrebbe adottare le modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell'annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («annesso VI della MARPOL»), come indicato nell'allegato del documento IMO MEPC 75/3.
- (3) Nella sua 102ª sessione, («MSC 102»), il comitato per la sicurezza marittima dell'IMO dovrebbe adottare modifiche delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare («capitolo II-1 della SOLAS»), come indicato nell'allegato 1 del documento IMO MSC 102/3, modifiche delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità («codice IGF»), come indicato nell'allegato 2 del documento IMO MSC 102/3, e modifiche della risoluzione A.658(16) sull'uso e sull'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio [«risoluzione A.658(16)»].
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della MEPC 75, poiché le modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell'annesso VI della MARPOL sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 55).

